

Andrea Bettetini

*Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico, Università Cattolica di Milano*

***Matrimonio e processo canonico:  
proposte per un'innovazione nella tradizione***

**Sommario:** 1. Diritto, matrimonio e processo: nella Chiesa per l'uomo. – 2. Doppio grado di giudizio e doppia conforme nel Codice di diritto canonico e nella *Dignitas Connubii*. – 3. Le attuali esclusioni del sistema della doppia conforme. L'inconvertibilità dell'eccezione in regola. – 4. Per un parziale superamento della necessità di una doppia sentenza conforme nel giudizio di nullità matrimoniale. – 5. Conclusioni. La salvezza del bene del matrimonio.

**1. Diritto, matrimonio e processo: nella Chiesa per l'uomo**

Quando San Giovanni Paolo II affermava con fermezza “Famiglia, diventa ciò che sei”<sup>1</sup>, aveva ben chiara la coscienza che questa istituzione non è solo la ‘cellula fondamentale della società’, ma che sulla famiglia e sul matrimonio c’è un disegno eterno di Dio, intrinseco alla natura dell’uomo, di ogni uomo e di ogni donna, astrazione fatta che abbiano o non abbiano ricevuto il battesimo.

Per quanto possa sembrare paradossale, la Chiesa non ha infatti un ‘suo’ modello di matrimonio e di famiglia, ma essa altro non fa che assumere l’istituto quale presente nella natura. E quindi la Chiesa non vuole semplicemente mantenere lo *status quo* come se la famiglia fondata sul matrimonio fosse il modello culturale (un “modello tradizionale”) della Chiesa, che si vuole conservare malgrado le grandi mutazioni della nostra epoca. La famiglia e il matrimonio, iscrivendosi nella dinamica naturale dell’essere umano, hanno una loro struttura intrinseca che la Chiesa aiuta da sempre a comprendere, a discernere, a vivere. E l’idea di matrimonio proposta dalla Chiesa cattolica continua indubbiamente a rappresentare il culmine delle riflessioni sul matrimonio, quella che più di tutte ha richiesto e continua a sollecitare il suo perfezionamento etico e giuridico nella società. Un’idea che può quindi continuare a rappresentare uno sfondo comune di riferimento, quello che, pur non da tutti accolto, tutti però avvertono che può offrire le categorie critiche più sicure per comprendere e superare la crisi che travolge il coniugio.

Si comprende allora la cura che la Chiesa ha da sempre per asseverare la verità su ogni singolo matrimonio concreto, nella certezza che non vi è un tipo astratto di matrimonio, ma vi sono solo matrimoni reali nati dal consenso di un uomo e una donna che intendono impegnare la loro vita in modo stabile. Esiste *quel* matrimonio

---

Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. *Familiaris Consortio* (22 novembre 1981), n. 17.

tra due persone che nel suo nascere e nel suo svolgersi tutto si incentra sulla volontà delle parti, su ciò che esse effettivamente vollero e che le impegna a titolo di giustizia. Peraltro, come ha ricordato Giovanni Paolo II, “tale unione ha luogo attraverso il libero consenso, ma tale consenso umano verte su un disegno che è divino”<sup>2</sup>. Ed è questo matrimonio, se è autentica donazione di amore coniugale, che è vincolo di amore e di unità. E per i cristiani sacramento in grado di condurli alla pienezza dell’amore di Dio e del prossimo.

Poiché, come diceva Capograssi<sup>3</sup>, nella Chiesa “la regola è proprio la partecipazione del soggetto e la formazione della società attraverso questa partecipazione”, ne consegue che il poter e dover accertare la realtà e verità della mutua donazione di tutta la dimensione coniugale degli sposi, non costituisce un semplice limite estrinseco posto dalla natura *iuris divini* del Sacramento, ma è postulato dalla natura stessa della Chiesa, le cui norme e rapporti giuridici trovano un fattore primordiale sia nei sacramenti sia nella partecipazione dei fedeli al Corpo di Cristo secondo la condizione propria di ciascuno. Giungere alla verità, in questa materia, significa costruire nella verità la Chiesa stessa.

Detto altrimenti, i sacramenti sono elementi costitutivi essenziali dell’ordine teologico e giuridico della Chiesa, e lo sono segnatamente quei sacramenti che, come il matrimonio, sono fonte di effetti giuridico-canonici in quanto contribuiscono a creare situazioni giuridico-soggettive presupposto di una sfera di capacità. Dichiarare la validità di un matrimonio, o la sua nullità, significa determinare se due persone sono o non sono *una caro*, e soprattutto se partecipano della grazia sacramentale propria del matrimonio.

Per accertare la validità della ricezione di un sacramento non è però sufficiente un giudizio soggettivo di coscienza della o delle parti interessate, ma è necessaria la mediazione dell’autorità ecclesiastica. Invero, il “*iudicium conscientiae de proprio statu matrimoniali non respicit dumtaxat relationem immediatam inter hominem et Deum, quasi necessaria non sit ecclesialis illa mediatio quae etiam leges canonicas conscientiam obligantes includit. Non agnoscere hunc essentialem aspectum idem est ac negare revera matrimonium existere veluti Ecclesiae realitatem, hoc est veluti sacramentum*”<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Discorso alla Rota Romana del 28 gennaio 2002.

<sup>3</sup> Considerazioni conclusive a *La certezza del diritto* di F. Lopez de Oñate, ed. a cura di G. Astuti, Milano, 1968, p. 267.

<sup>4</sup> Congregazione per la dottrina della fede, *Epistula ad catholicam Ecclesiam episcopos de receptione Communionis Eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias* del 14 settembre 1994 (A.A.S. 86 [1994], p. 974-979). Cfr. altresì Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, *Responsio in casu particulari* del 1° febbraio 1990, A.A.S. 84 (1992), pp. 549-550.

Il fine del diritto nella Chiesa<sup>5</sup> - che, almeno in questa sua fase terrena, è tanto comunità composta dai singoli fedeli quanto, inscindibilmente, istituzione - appare così essere duplice:

a) contribuire a determinare la struttura pubblica della Chiesa in modo corrispondente alla sua natura, in modo veritiero quale “comunione teologale e trinitaria di ogni fedele con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che si riversa effusivamente nella comunione dei fedeli tra di loro, raccogliendoli in un popolo: «*de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata*» (cfr. S. Ireneo, *Adv. Haer.* III, 24, 1: PG 7, 966 B) con un’essenziale dimensione visibile e sociale”<sup>6</sup>. E’ una crescita nella conoscenza di se stessa che progredisce nella storia, alla ricerca di nuovi aspetti della rivelazione divina contenuti nel nucleo comunque irreformabile della costituzione divina della Chiesa, secondo i modi che i teologi definiscono di evoluzione omogenea del dogma<sup>7</sup>;

b) regolare la situazione privata della singola persona *in Ecclesia* perché viva la sua vocazione secondo una dimensione di giustizia, e sia membro del Corpo di Cristo nel modo, nel tempo e nel luogo da Dio stesso voluti, e siano così tutelati i diritti e gli ambiti di autonomia di ogni fedele, determinandone al contempo le specifiche responsabilità.

Queste finalità non sono parallele asintotiche destinate a incontrarsi solo all’infinito, ma si intersecano e si richiamano reciprocamente nel tempo e nello spazio. Com’è stato osservato in sede di teoria generale, la Chiesa è infatti quell’ordinamento che “nella sua radice è proprio l’atto di volontà consapevole pratico attivo, con cui [...] si ordina in se stessa nei suoi elementi, nelle sue parti, nelle sue istituzioni secondo la sua profonda natura e le sue intrinseche esigenze”<sup>8</sup>; e dove pertanto i fedeli non possono autonomamente modificare la propria situazione giuridica al fine di realizzare un interesse privato, dato che il conseguimento di questo dipende dalla determinazione della sua congruenza con il bene comune, con il volere di Dio, da parte del legittimo Superiore<sup>9</sup>.

E lo strumento con cui tradizionalmente la Chiesa accerta tale verità in ambito matrimoniale è il processo, luogo e momento principe del *ius dicere*, che, proprio con

---

<sup>5</sup> Sul punto rinviamo al nostro *Pubblico e privato nel diritto della Chiesa cattolica: nascita e significato di una classificazione*, in *Daimon (Annuario di diritto comparato delle religioni)* 2012, pp. 21-34.

<sup>6</sup> Giovanni Paolo II, Discorso ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana del 20 dicembre 1990, in *L'Osservatore Romano* del 21 dicembre 1990, p. 4.

<sup>7</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 84 e ss.

<sup>8</sup> G. Capograssi, *Considerazioni conclusive*, cit., p. 258.

<sup>9</sup> G. Lo Castro, “Pubblico” e “privato” nel diritto canonico, in *Diritto “per valori” e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino - S. Gherro - G. Lo Castro, Torino, 1996, p. 136.

riferimento all'oggetto del "vincolo coniugale", ha assunto alcune caratteristiche proprie e tipiche.

## **2. Doppio grado di giudizio e doppia conforme nel Codice di diritto canonico e nella *Dignitas Connubii***

Come ben noto, una delle specificità caratterizzanti le cause matrimoniali è che esse, al pari di tutte le cause sullo stato delle persone, "*numquam transeunt in rem iudicatam*" (can. 1643). E' un principio tradizionale della Chiesa. Invero, era già stato Graziano<sup>10</sup> a sostenere che una sentenza matrimoniale poteva essere revocata benché fossero decorsi i termini per proporre appello, qualora se ne fosse vagliata l'*irrationabilitas*, cioè la sua non conformità alla verità giuridica<sup>11</sup> o a quella fattuale<sup>12</sup>. In queste ipotesi una sentenza "falso lata" avrebbe potuto essere revocata "*etiam post millennium*". Se infatti negli altri giudizi "*sententia preiudicet veritati... in his preponderat animarum salus*"<sup>13</sup>. E Bartolomeo da Brescia, nella glossa ordinaria al Decreto, avrebbe scritto che un matrimonio nullo non poteva essere sanato dal mero trascorrere del tempo, specificando che "*talis sententia nullo cursu temporis transit in rem iudicatam*"<sup>14</sup>. Infatti, l'atto ingiusto si presentava in palese contrasto con il diritto divino e avrebbe potuto determinare uno stato di peccato, creandosi così una (forse la massima) situazione di *irrationabilitas*<sup>15</sup>.

Tale peculiarità è riproposta anche nell'art. 289 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, nella consapevolezza che non è indifferente per l'ordinamento che un coniugio sia valido o non lo sia, perché è il matrimonio – lo abbiamo ora ricordato – tanto nel suo momento attuale quanto in quello rapportuale e relazionale ad essere considerato sacramento, e quindi fattore di grazia a favore del singolo e dell'intera comunità ecclesiale.

---

<sup>10</sup> C. 35, q. 9.

<sup>11</sup> Nel caso esaminato in C. 35, q. 9, c. 2, Graziano specificamente sosteneva che la primigenia sentenza di *separatio* poteva essere rescissa in quanto in un momento successivo alla sua emanazione si era venuti a scoprire che non sussisteva il motivo determinato dal diritto (*consanguinitas*) sulla scorta del quale essa fu emanata.

<sup>12</sup> Sempre nello stesso canone (C. 35, q. 9, c. 2) Graziano pone l'ipotesi di una persona unitasi in matrimonio ad un'altra dopo la presunta morte del primo coniuge. Se essa si separasse dal secondo coniuge, "*iudicio ecclesiae cogatur redire ad eum, quem reliquerat*". Tuttavia, se dopo un certo lasso di tempo si viene a conoscenza che la persona che si reputava morta non è tale, "*priora coniugia redintegrabuntur*", e quindi la sentenza della Chiesa che obbligava alla coabitazione non poteva essere ragionevolmente eseguita, e avrebbe dovuto essere ritrattata ancorché godente di *irrevocabile robur*.

<sup>13</sup> Uguccio, Gl. *Unde quaeritur* a C. 35, q. 9, ms. Vat. Lat. 2280, fol. 324 v.a.

<sup>14</sup> Gl. "*Unde quaeritur*" a C. 35, q. 9, in *Decretum Gratiani emendatum una cum glossis*, Romae, in aedibus Populi Romani, 1582, col. 2449.

<sup>15</sup> Si veda F. Salerno, *La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale canonico: ipotetici precedenti medievali*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, 1997, pp. 7-18.

Se nelle altre cause prevale quindi l'interesse alla sicurezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche, in quelle di stato, che concernono la parte vocazionale della persona che abbraccia ogni aspetto dell'esistenza, appare talmente pregnante l'esigenza di *adhaerere Deo*<sup>16</sup> che considerare *irreformabile ius* una decisione sulla validità del matrimonio sarebbe come ammettere una norma centrifuga potenzialmente disgregatrice di quella società così intima e reale tra gli uomini che è la Chiesa. Con un sacrificio (impensabile per un giurista secolare) di certezza dei diritti e delle relazioni giuridiche.

Per salvaguardare la norma suprema dell'ordinamento, e attuare una giustizia che sia realmente sotterrianea, le esigenze di una certezza intesa quale mera legalità o 'verità legale' possono non dico venire meno, ma almeno essere attenuate.

Se invero le sentenze in tema di cause sullo stato delle persone non conseguono la definitività del giudicato, tuttavia non si può non attribuire ad esse quella stabilità necessaria non solo alla loro esecutività, ma anche alla certezza delle relazioni umane ed ecclesiali da esse riguardate, come è richiesto dall'essenza stessa della Chiesa, le cui norme e rapporti giuridici trovano la loro radice ultima sia nei sacramenti sia nella partecipazione dei fedeli al Corpo di Cristo secondo la condizione propria di ciascuno<sup>17</sup>. L'unione di un uomo e di una donna non è un semplice atto privato, o una questione biologica, ma è qualcosa di sacro che cambia lo stato dei coniugi, li introduce a una nuova forma di vita permanente, responsabile e santificante, così da poter parlare del matrimonio (del rapporto di coppia) come luogo d'identità, e non semplicemente di stato (coniugale). La crisi di un matrimonio (inefficace o nullo che sia) comporta pertanto sempre una crisi d'identità.

Tradizionalmente, e formalmente dalla Cost. *Dei miseratione* (§ 14) promulgata da Benedetto XIV il 3 novembre 1741, la sentenza di primo grado potrà così essere eseguita (tranne alcune marginali eccezioni su cui ci soffermeremo più avanti<sup>18</sup>) solo se è confermata da una sentenza conforme ad essa successiva. Vigge anche nella nostra ipotesi (come per la *res iudicata* ai sensi del can. 1641, n. 1) il principio della doppia conforme, tale per cui è l'emaneazione di una sentenza conforme a un'altra

---

<sup>16</sup> Cfr. *Sal.* 72, 28. Si veda Agostino, *De civitate Dei*, XII, 9 (Migne, P.L. 41, 356-357).

<sup>17</sup> Cfr. S. Berlingò, *Giudicato (V - Diritto canonico)*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Roma, 1989.

<sup>18</sup> Come infatti si vedrà oltre, nelle cause matrimoniali l'esecutività della sentenza può aversi anche con una sola pronuncia *pro nullitate* qualora sia stato seguito il processo documentale previsto al can. 1686 e agli art. 295-299 *Dignitas Connubii*, in quanto il motivo di nullità si fondava su un documento che la dimostrava in modo inoppugnabile. Vi è poi l'ipotesi della dichiarazione di nullità per via amministrativa da parte della Segnatura Apostolica, per quelle cause che non richiedano, per l'evidenza della nullità, "*accuratiorem disquisitionem aut investigationem*", come recitava il can. 249, § 3 CIC 17. Infine, la dispensa dalla doppia conforme può aversi anche con riferimento a casi particolari; in questo caso la competenza per la concessione è, ai sensi dell'art. 124, n. 2 della cost. ap. *Pastor Bonus*, della Segnatura Apostolica.

precedente che pone termine alla litispendenza. Si comprende pertanto come il codice (can. 1628), e non diversamente l'Istruzione *Dignitas Connubii* (art. 279), prevedano uno specifico *ius appellandi* riconosciuto alla parte che si ritiene gravata dalla sentenza, e al promotore di giustizia e al difensore del vincolo che abbiano partecipato al giudizio. Ma altresì *ex can. 1682* e art. 264 della *Dignitas Connubii*, il tribunale che ha emanato una sentenza *pro nullitate* è tenuto a trasmettere d'ufficio gli atti della causa al tribunale di ulteriore grado, affinché possa pronunciarsi sul medesimo oggetto, evitando così non solo inutili ritardi, ma anche che il difensore del vincolo sia obbligato a impugnare una sentenza che magari condivide. Il fatto poi che questo tribunale possa confermare la sentenza anche mediante decreto, e non necessariamente con una sentenza, non cambia in sé il contenuto dell'argomentazione, posta l'equivalenza sostanziale fra tale decreto e la sentenza confermativa (come si può dedurre chiaramente dagli art. 265, 290, § 2, 291, § 2-3, 292, § 2 e 294 della *Dignitas Connubii*).

Da quanto detto si sarà potuto evincere come l'ordinamento giuridico della Chiesa consideri diversamente dagli ordinamenti secolari (perlomeno quelli continentali) il concetto di doppio grado di giurisdizione.

Nel diritto civile si stabilisce la non ripetibilità del giudizio e la sua definitività dopo che lo si sia rinnovato per una sola volta. La natura dell'appello, sempre peraltro legata all'iniziativa dei titolari dell'azione (parte pubblica o privata), appare pertanto tipicamente e univocamente rescissoria, in quanto l'organo giudiziario instaura un procedimento il cui giudizio sostituisce *in toto* l'efficacia del primo; è dunque la causa in sé che, esaminata due volte, raggiunge l'efficacia incontrovertibile del giudicato, astrazione fatta dalla conformità della seconda sentenza rispetto alla prima, proprio perché il giudice ha il dovere di giudicare secondo diritto, o meglio, secondo una 'verità sufficiente' ben lontana da quell'adeguamento della cosa e dell'intelletto di cui trattano teologi e canonisti, e che è solo verità legale, con proprietà definita la terza dimensione tra errore e verità.

Diversa è la posizione del diritto ecclesiale. Anche qui il giudice deve decidere secondo diritto, ma è un diritto che, se in modo immediato dipende dalla *potestas* del legislatore, tuttavia trova il suo fondamento ultimo, e il suo limite in quel diritto divino che costituisce il criterio di autenticità e di validazione di ogni norma nella Chiesa. E' pertanto giusto ciò che è vero, conforme al diritto divino e pertanto alla natura dell'uomo nella sua relazione di giustizia con gli altri.

Nell'ordinamento della Chiesa, per il *favor veritatis* ad essa intrinseco, si ha allora riguardo non solo alla 'quantità', ossia alla duplicità del grado; ma altresì alla sua 'qualità', al contenuto della decisione, sicché si avrà un giudicato (ovvero, nel caso di

sentenze sulla condizione giuridica delle persone, una sentenza ‘definitiva’ ed esecutiva) solo allorché le due sentenze siano tra loro conformi. Proprio perché la sentenza di appello contraria a quella precedentemente emanata può – seppur con alcuni logici limiti<sup>19</sup> – essere riesaminata nel merito in terza istanza, si può dare l’ipotesi che si giunga al grado di definitività proprio della cosa giudicata, o a quello di stabilità di una sentenza matrimoniale, non dopo due gradi di giudizio, ma tre, quattro ecc.

Pertanto, se il secondo grado nei giudizi civili è sostitutivo del primo sia in caso di riforma sia in caso di conferma, qui la seconda pronuncia non è surrogatoria della precedente, ma a questa si aggiunge, ed entrambe concorrono a formare la pronuncia definitiva, come è del resto palese in quelle cause matrimoniali in cui la seconda decisione è emanata nella forma del decreto di ratifica ai sensi del can. 1682, § 2 e 165 *Dignitas Connubii*. Anzi, come abbiamo ora visto, per il diritto della Chiesa l’effettivo esercizio dell’impugnazione diviene condizione per l’esecutorietà della sentenza nell’ipotesi di conferma della stessa. Quasi a voler indicare che il secondo grado di giurisdizione, soprattutto nelle cause di *status*, non è solo legato al gravame che deriva a una parte dalla soccombenza, ma alla garanzia che quanto deciso in primo grado corrisponda alla verità sul matrimonio, e quindi in un settore particolarmente delicato e rilevante della vita delle parti interessate e dell’intera comunità ecclesiale.

Come ricordò San Giovanni Paolo II nel suo ultimo discorso alla Rota, il giudice, e in particolar modo il Vescovo, giudice per diritto divino della sua comunità, deve saper “resistere alla *paura della verità*, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso (cfr *Gv* 8, 32 e 36), ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate”. Pertanto, specificava poi il Pontefice, “il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell’ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l’eternità”<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> La sentenza emessa nelle cause sullo stato giuridico di un soggetto risulterà infatti rivedibile non con un ricorso “infinito” all’appello, ma mediante quella che correttamente è stata definita *nova propositio causae*, sulla base di “*novis iisque gravibus probationibus vel argumentis*” (can. 1644, § 1), di elementi probatori oggettivamente rilevabili tali da postulare, almeno in via probabile, la riforma della sentenza.

<sup>20</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso* al Tribunale della Rota romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 29 gennaio 2005, n. 5.

### **3. Le attuali esclusioni del sistema della doppia conforme. L'inconvertibilità dell'eccezione in regola**

Ci chiediamo ora se la doppia conforme può essere l'unica via per giungere a conoscere in grado sufficiente la verità su un vincolo coniugale, o se altre vie non si possono percorrere in maniera ordinaria, e non solo (come ora già previsto) '*ope exceptionis*'. E prenderemo le mosse appunto dalle eccezioni alla regola, per cercare di comprenderne la *ratio*, al fine di verificare se tale giustificazione dell'eccezione normativa non si possa in realtà estendere anche ai casi ordinari.

Nelle cause matrimoniali la *firmitas* della sentenza può aversi anche con una sola pronuncia *pro nullitate* qualora sia stato seguito il processo documentale di cui al can. 1686 e agli art. 295-299 della *Dignitas Connubii*, in quanto il motivo di nullità del coniugio si fonda su una prova documentale che la dimostrava in modo inoppugnabile. Invero, anche il diritto della Chiesa conosce le tipiche prove precostituite, che sono quelle documentali che possono essere addotte dalle parti e acquisite agli atti del processo. Il codice distingue fra documenti pubblici - ecclesiastici o civili ai sensi del can. 1530, § 1-2 - , che fanno piena fede dei fatti che "*directe et principaliter*" sono in essi attestati; e documenti privati, che hanno la medesima efficacia probatoria della confessione contro l'autore, il sottoscrittore o i loro aventi causa; mentre nei riguardi dei terzi non raggiungono mai l'efficacia di una piena prova, a meno che non vi siano altri elementi che li avvalorino in maniera definitiva, e che il giudice deve valutare assieme a tutte le altre circostanze della causa.

Vi è poi l'ipotesi della dichiarazione di nullità per via 'amministrativa' da parte della Segnatura Apostolica, per quelle cause che non richiedano, per l'evidenza della nullità, "*accuratiorem disquisitionem aut investigationem*", come recitava il can. 249, § 3 CIC 17, con espressione ripresa nella sua letteralità dall'art. 5 della *Dignitas Connubii*. In queste ipotesi, la causa, una volta acquisite le osservazioni del difensore del vincolo e il voto del promotore di giustizia, è decisa dal Congresso ai sensi dell'art. 118 della *Lex propria* del 21 giugno 2008.

Infine, la dispensa dalla doppia conforme può aversi anche con riferimento a casi particolari; in tal caso la competenza per la concessione è della Segnatura Apostolica, ai sensi dell'art. 124, n. 2 della cost. ap. *Pastor Bonus* nel suo combinato

disposto con l'art. 115, § 2<sup>21</sup> della ora ricordata *Lex propria* della Segnatura medesima<sup>22</sup>.

Le tre fattispecie ora ricordate, come si può facilmente vedere, identificano ipotesi in cui l'evidenza dei fatti e il conseguente *favor veritatis* conducono a una univoca e irrefragabile decisione, tale da non richiedere ulteriori gradi di giudizio.

E qui tocchiamo uno dei punti nevralgici del nostro tema. Si chiarisce invero nel can. 1608, § 1 il principio secondo cui il giudice può pronunciare una sentenza solo se abbia raggiunto una *certezza morale* sull'oggetto della lite. Una certezza che si fonda (si attinge, recita testualmente il codice) "*ex actis et probatis*", e ferma comunque restando l'efficacia legale di taluni mezzi di prova.

E' dunque vero che in termini assoluti esiste la possibilità del contrario, trattandosi di una conoscenza e di una decisione che concernono sostanzialmente il concreto e il contingente, ove non regna la certezza immanente ad una deduzione teoretica; ma è altrettanto vero che la persuasione raggiunta dai giudici, se esclude la probabilità del contrario, esclude pure ogni ragionevole dubbio. Si raggiunge cioè in queste situazioni la certezza morale ritenuta sufficiente ad emanare una sentenza<sup>23</sup>.

La certezza propria che deriva da una decisione presa con la debita prudenza non può pertanto normalmente essere così grande che il dubbio, o meglio, la preoccupazione dell'errore possa essere del tutto eliminata, "*non potest certitudo prudentiae tanta esse quod omnino sollicitudo tollatur*"<sup>24</sup>. La prudenza rettamente esercitata tuttavia ci dice che quella è la verità, che in qualche modo va protetta, per dare certezza alla giustizia, e quindi sicurezza all'agire.

Nelle ipotesi eccezionali di cui sopra, invece, si esclude non solo la probabilità, ma anche la possibilità del contrario. La certezza è, per dirla in tutta chiarezza, metafisica.

Non ci sembra pertanto che la *ratio* di questi casi eccezionali possa estendersi alla normalità dei casi. Qui, lo abbiamo visto ora, non si richiede nel giudice una certezza *metafisica* o assoluta, che, assumendo come criterio l'evidenza intellettuale

---

<sup>21</sup> "*Solummodo autem in Congressu decerni possunt concessio dispensationis a duplici decisione conformi in causis nullitatis matrimonii vel commissio causae ad Rotae Romanae Tribunalis iudicium*".

<sup>22</sup> L'esecutività della sentenza di primo grado o di quella difforme in seconda o ulteriore istanza può altresì essere concessa *ad casum* dal Romano Pontefice: cfr. sul punto, con specifici richiami documentali, J. Llobell, *Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di appello canonico*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, 1997, pp. 23-24.

<sup>23</sup> Si veda can. 1608 e art. 247 *Dignitas connubii*.

<sup>24</sup> *S. Th.* II-II, q. 47, a. 9 ad 2.

che si manifesta nell'esperienza, non ammetta nemmeno la possibilità del contrario; né una certezza *fisica*, in sé evidente, o empiricamente dimostrabile, e comunque contenente elementi osservabili e sperimentabili. Ma il giudice deve alla luce del diritto (divino ed ecclesiastico), e degli indizi e delle prove addotte presi insieme, pronunciare una sentenza che, in coscienza, escluda ogni ragionevole dubbio sul contrario, pur non escludendolo in senso assoluto<sup>25</sup>.

La decisione si fonda infatti su una certa convenienza naturale, sulla razionalità, non su di una necessità.

E' dunque vero che in termini assoluti esiste la possibilità del contrario, trattandosi di una conoscenza e di una decisione che concernono sostanzialmente il concreto e il contingente, ove non regna la certezza immanente ad una deduzione teoretica; ma è altrettanto vero che la persuasione raggiunta dai giudici, se esclude la probabilità del contrario, esclude pure ogni ragionevole dubbio. E la realtà accertata è comunque 'verosimile', intendendo con ciò non quanto 'appare' simile al vero, ma ciò di cui il giudice è moralmente sicuro una volta percepita la realtà; quanto cioè questi può prudentemente accogliere come vero e reale senza mancare al suo compito "*ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur*" (can. 1453).

#### **4. Per un parziale superamento della necessità di una doppia sentenza conforme nel giudizio di nullità matrimoniale**

Senza stravolgere la tradizione canonica, e alla luce delle riflessioni ora svolte, ritengo tuttavia che alcune modificazioni possono essere apportate all'attuale sistema, per giungere in maniera più rapida, o comunque più semplice, alla verità sostanziale sul vincolo coniugale. Una semplicità non fine a se stessa, ma necessaria per riavvicinare il fedele al diritto della Chiesa o, che è lo stesso, alla Chiesa. E' infatti sempre più doveroso far comprendere che nel processo, "percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso"<sup>26</sup>, ogni operatore della giustizia ecclesiale deve piegarsi verso le pecorelle smarrite e ferite, facendosi evangelizzatore<sup>27</sup>, anche per non turbare il cuore delle parti coinvolte e renderle più consapevoli delle scelte vocazionali future alla luce di quanto acclarato nel giudizio.

Conviene qui ricordare che nei lavori preparatori del Codice fu auspicata l'introduzione di un processo snello, che permettesse di raggiungere in tempi brevi

---

<sup>25</sup> Rinviamo al discorso di Pio XII alla Rota del 1° ottobre 1942, *Acta Apostolicae Sedis - A.A.S.* 34 (1942), p. 338-343.

<sup>26</sup> Papa Francesco, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale promosso dalla facoltà di diritto canonico della pontificia università gregoriana*, 24 gennaio 2015, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>27</sup> Cfr. Papa Francesco, *Discorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 8 novembre 2013, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

una risultato equo al fine anche di favorire un più ampio ricorso allo strumento processuale<sup>28</sup>; tuttavia alla fine il risultato è stato un poco deludente, perché il processo contenzioso orale disciplinato dai can. 1656-1670 del codice del 1983 può, nella legislazione attuale, essere adottato solamente in materia di questioni incidentali, o di diritto di appello, per la querela di nullità e nelle cause di separazione coniugale. Una funzione, già limitata, e che ha ulteriormente perso in buona parte significato alla luce dell'esperienza giuridico-processuale dove, per la soluzione di dette questioni, in luogo del processo sommario trovano applicazione procedimenti giudiziari più veloci e comunque efficaci. Si da apparire un istituto con una valenza esemplare più che operativa, significativo dell'importanza che in ogni processo si giunga ad una rapida (purché giusta) composizione delle controversie.

Ciò posto, per semplificare la procedura penso che sia necessario innanzitutto mantenere, come norma di principio, il doppio grado di giurisdizione.

La dottrina tradizionale della Chiesa ha da sempre ritenuto che l'esigenza dei diversi gradi di giudizio non fosse solo la garanzia umana di una ricerca serena e obiettiva della verità, in quanto "*per plures melius veritas inquiritur*"<sup>29</sup>; ma che essa aveva un fondamento di diritto divino positivo. Tale fondamento si rinveniva nelle parole del Deuteronomio (19, 15), riprese anche da Cristo (*Mt* 18, 16; *Gv* 8, 17) e da San Paolo (2 *Cor* 13, 1; 1 *Tm* 5, 19), "*in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum*". Un pensiero comune che si può vedere ben enunciato dallo Scaccia<sup>30</sup>, il quale, sul finire del secolo XVI, una volta affermato in modo esplicito che "*tam de iure divino, quam de iure humano, in ore duorum, vel trium stat omne verbum*", conclude che la sentenza di un solo giudice "*non sufficit*", non solo per i motivi di diritto divino sopra riportati, ma anche perché questi può essere "*subornatus*", o comunque può darsi che "*aliter tulisse sententiam iniustam*". Si richiedono pertanto due, se non tre sentenze per garantire la verità, e solo in questo caso il disposto è vincolante, e lo è in quanto "*praesumitur sententia iusta*".

---

<sup>28</sup> "*Procedura sit simplicior et brevior, praesertim in causis matrimonialibus*": *Recensio modorum* del 21 ottobre 1967 al VII Principio direttivo per la revisione al codice di diritto canonico, in Pontificia Commissio Codicis iuris canonici riconoscendo, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Pontificia Commissione proposita et primi Generalis Coetus "Synodi Episcoporum" examini subiecta*, Typis Polyglottis Vaticanis, 6 novembre 1967, p. 51. Cfr. L. Madero, *De processu contentioso orali*, in *Comentario exegetico al código de derecho canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez Ocaña, vol. IV/2, II ed., Pamplona 1997, p. 1758-1760; Id., *El proceso contencioso oral en el Codex iuris canonici de 1983*, in *Ius canonicum* 24 (1984), pp. 204-215 in partic.

<sup>29</sup> Innocenzo IV, *In quinque libros Decretalium Commentaria*, Lugduni 1562, comm. a X 1.6.42, n. 14, fol. 29 v.b.

<sup>30</sup> *Tractatus de sententia et re iudicata*, Venetiis, apud Paulum Baleonium, 1669, gl. 14, quaest. 3, n. 46, fol. 241.

Tuttavia, e qui mi rendo conto che in qualche modo ci allontaniamo dalla tradizione ma anche dal mio precedente pensiero<sup>31</sup>, è ipotizzabile che l'ulteriore grado di giudizio non deve esprimere necessariamente un dispositivo conforme al primo, per giungere all'esecutività della sentenza. Ossia, in linea con la tradizione giuridica secolare, si potrebbe statuire che la seconda pronuncia ha carattere rescissorio, sostitutiva in tutto del primo giudizio, ed è questo secondo disposto ad avere efficacia, qualunque ne sia il contenuto, anche, per ventura, se questo è opposto rispetto a quello di prime cure.

Inoltre, in maniera ordinaria, senza necessità di ricorso alla Segnatura *ex art.* 124 della *Pastor Bonus*, si potrebbe ritenere immediatamente esecutiva la sentenza di primo grado qualora si verificano le condizioni stabilite dal can. 1361 per la formazione del giudicato al di fuori dell'ipotesi di doppia conforme. E specificamente, si intenderebbe esecutiva la sentenza contro cui non è più proponibile l'appello. Il legislatore del 1983 ha individuato all'interno di questo *genus* tre modalità specifiche di preclusione dell'impugnazione. Tale divieto, e la relativa formazione del giudicato, si darà nel caso in cui la sentenza non sia stata appellata in tempo utile, quindici giorni ai sensi del can. 1630, § 1 dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza della pubblicazione della sentenza.

Ovvero, una sentenza appellata ritualmente può acquisire l'efficacia di giudicato se l'istanza cade per l'inerzia della parte in grado d'appello o per sua rinuncia. La perenzione si potrà determinare sia a motivo di una generica inerzia processuale delle parti per sei mesi, come previsto in termini generali dal can. 1520; sia per quella particolare inattività processuale che è la mancata prosecuzione dell'appello da parte dell'istante innanzi al giudice *ad quem* protratta *ex* can. 1633 per trenta giorni (a meno che il giudice che ha emesso la sentenza non abbia determinato un tempo maggiore per la prosecuzione). La rinuncia da parte dell'appellante, una volta ammessa dal giudice (can. 1525), in quanto dismissal di un diritto, produrrà i medesimi effetti della caducazione, ossia determinerà l'estinzione dell'appello, convertendo in cosa giudicata la prima sentenza impugnata.

Infine, si formerà un giudicato se vi è acquiescenza alla sentenza, nel senso che la parte gravata dal disposto lo ha accettato e ha conseguentemente rinunciato a impugnarlo. Il diritto attuale della Chiesa<sup>32</sup> non prevede invero una acquiescenza espressa alla sentenza di primo grado, risultante cioè da accettazione espressa come recita l'art. 329, § 1 c.p.c. italiano, ma una singolare forma di accettazione tacita, per cui

---

<sup>31</sup> Cfr., per tutti, *Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova, 2002.

<sup>32</sup> Per il *ius vetus* "*qui sententiam contra se latam expresse, vel tacite, et ipso facto approbavit, ... sic renunciavit beneficium appellationis*": F. Schmalzgrueber, *Jus ecclesiasticum universum*, t. II, p. II, Romae 1844, pars III, tit. XXVIII, § II, n. 10, p. 475.

si decade dal diritto di proporre impugnazione se l'appello non fu proposto “*intra tempus utile*” ai sensi del can. 1641, n. 2. Si può comunque applicare alla sentenza di primo grado quanto statuito sulla rinuncia all'istanza, “*in quolibet statu et gradu iudicii*”, dal can. 1524, § 1; pertanto se la parte gravata rinuncia a proporre appello, e tale rinuncia è accettata dalla controparte, o questa ad essa non si oppone, e il giudice la ammette, la sentenza diviene *res iudicata* ai sensi del can. 1641, n. 3<sup>33</sup>.

Ugualmente, una volta proposto l'appello, la causa può cadere in perenzione. “*In gradu appellationis*” è tuttavia possibile anche una rinuncia all'istanza che, nel silenzio del codice, riteniamo possa essere sia tacita, mediante cioè il compimento di un atto contrario e incompatibile con la volontà di proseguire l'appello qual è la mancata comparizione dell'attore al momento e al luogo fissato per la *litis contestatio* dopo una doppia citazione (can. 1594)<sup>34</sup>; sia espressa ai sensi e nei modi di cui al can. 1524, § 3<sup>35</sup>. Peraltro, in virtù dell'art. 67, § 1 delle *Normae* della Rota del 1994, se la parte non compie nel termine prefissato e “*absque legitima excusatione*” un atto, si intende che abbia voluto rinunciare al suo diritto. E specificamente, se il giudice pone un termine alla parte per formulare il suo parere sulla rinuncia, e questa taccia, la rinuncia deve intendersi accettata.

L'acquiescenza può essere totale, prestata cioè nei riguardi dell'intera sentenza, o meglio, nei limiti dell'intera soccombenza (nel qual caso, tutta la decisione si copre della forza del giudicato); ovvero parziale, prestata alle parti della sentenza non impugnate (in questa ipotesi godranno del valore di giudicato i capi della sentenza che non sono stati impugnati).

Orbene, in tutte queste ipotesi si potrebbe formare non solo il giudicato come già previsto per le cause diverse da quelle di status, ma anche il ‘quasi giudicato’ proprio di queste ultime cause, condizione per la loro esecutività.

Se pertanto nel sistema attualmente vigente, il requisito della doppia conformità non appare espressione del doppio grado di giurisdizione, e non è neppure legato in

---

<sup>33</sup> La rinuncia all'istanza di appello, “producendo la perenzione, toglie alla parte il diritto di interporre regolare appello, qualora, anche dopo la rinuncia, non siano trascorsi i termini perentori di quindici giorni per proporlo. Con la perenzione, infatti, sia ha la *res iudicata* e la sentenza appellata è immediatamente eseguibile”: V. Palestro, *L'istanza della lite (cann. 1517-1525)*, in *Il processo matrimoniale canonico*, II ed. a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1994, p. 559.

<sup>34</sup> Questa ipotesi non si discosta in modo sensibile dai casi di perenzione, posto che “*tacita renuntiatio instantiae est fundamentum quo innititur peremptio; sed etiamsi demonstretur partem, quae iners mansit, non habuisse voluntatem renuntiandi, nihilominus, expirato termino, esset declaranda peremptio, quippe quae finem habet praecavendi ne lites fiant immortales et excitandi activitatem partium*”: J.M. Pinna, *Praxis iudicialis canonica*, II ed., Romae, 1966, p. 77-78. Comunque sia, ex can. 1525 “*renuntiatio a iudice admissa, pro actibus a quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae*”.

<sup>35</sup> Si veda V. Palestro, *L'istanza della lite (cann. 1517-1525)* cit., pp. 558-561.

modo immediato al concetto di gravame, posto che il secondo processo può aver origine in modo indipendente dall'iniziativa della parte soccombente nell'impugnare la prima sentenza, come nel caso in cui la sentenza di primo grado sia trasmessa d'ufficio al tribunale di appello ai sensi del can. 1682, § 1 e art. 264 *Dignitas connubii*, o nella prospettiva, non esclusa dalla giurisprudenza, di una impugnazione dello stesso vincitore ai fini di ottenere la conformità necessaria all'eseguibilità del disposto<sup>36</sup>, ovvero di agire in tutela della propria *salus animarum* compromessa da un precedente negativo atteggiamento processuale<sup>37</sup>; ebbene, nelle revisioni proposte, si legherebbe maggiormente l'appello alla soccombenza, senza però nulla togliere alla ricerca della verità sul vincolo matrimoniale e alla tutela del vincolo stesso.

La salvezza di quel bene pubblico che è la verità sul sacramento del matrimonio, il *favor matrimonii*, trova comunque espressione ed esercizio nel diritto che il difensore del vincolo ha di appellare la sentenza di nullità. E' vero che con la codificazione del 1983 si è soppresso l'istituto dell'appello *pro sua conscientia* previsto dal can. 1987 CIC17, ma ancor prima dalla costituzione *Dei miseratione* di Benedetto XIV (§ 11, 14), ai sensi della quale il difensore del vincolo poteva impugnare una sentenza di secondo grado confermativa di una precedente *pro nullitate*, così da pervenire all'eseguibilità del disposto solo dopo un terzo grado conclusosi con una sentenza conforme alle due precedenti; come pure il Legislatore del 1983 ha soppresso l'obbligo che spettava al difensore del vincolo di appellare contro la sentenza affermativa emanata in prima istanza, che doveva espletare indipendentemente dal proprio convincimento sul caso. Tuttavia il difensore del vincolo conserva il diritto di appellare in qualunque istanza, nel "termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza", ai sensi e per gli effetti di cui al can. 1630 § 1. Anzi, ancor oltre, nella prospettiva da noi delineata assume maggior valore sostanziale la disposizione dell'art. 279, § 2 della *Dignitas Connubii* ai sensi della quale

---

<sup>36</sup> Tale legittimazione è stata invero giustificata dalla necessità, per la parte vincitrice, di giungere ad una doppia sentenza conforme per ottenere l'esecutività della sentenza (cfr. can. 1659, § 1 e 1641, 1°), sì che quanto si chiede per il tramite dell'appello non è una modifica della decisione precedente, quanto piuttosto una sua conferma. Questa necessità è stata talora considerata quale *gravamen* in senso ampio, e cioè quale titolo sufficiente per sollecitare la cognizione del tribunale d'appello, e per scegliere uno tra quelli concorrenti in secondo grado (cfr. un decreto *coram* Pompedda del 14 dicembre 1992, n. 6, in *Ius Ecclesiae* 5 [1993], pp. 597-602, a tenore del quale "*re et substantia gravamen constituit et ipsi parti pro nullitate certanti, nempe propter ipsam ex lege necessitatem obtinendi ulterius iudicium, eum in finem ut decisio definitiva et executiva pronuntietur*").

<sup>37</sup> Si veda una *Calaritana coram* Sabbatani del 1 giugno 1985 (in *Il diritto ecclesiastico* 1985, II, p. 253 e ss.), che ha riconosciuto la legittimazione processuale a introdurre una nuova *propositio causae* a chi, pur avendo ottenuto una duplice sentenza dichiarativa della nullità, non aveva tenuto un comportamento moralmente e processualmente corretto (avendo subornato testimoni, prodotto falsi documenti ecc.). Per i precedenti storici che, slegando il ricorso dalla soccombenza, prevedevano la possibilità per il destinatario di effetti favorevoli di agire per revocare questi medesimi effetti qualora fossero stati di detrimento alla sua salvezza eterna, cfr. Panormitano, in X, 2, 27, 13, n. 8 e 9, in *In secundum Decretalium librum Commentaria*, III pars *Commentariorum*, Venetiis, apud Bernardinum Maiorinum Parmensem, 1569, fol. 76 v.a.-b.

“il difensore del vincolo è tenuto per dovere d'ufficio a interporre appello, se ritiene non sufficientemente fondata la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità di matrimonio”. Nell'ipotesi di processo documentale, il can. 1687, § 1<sup>38</sup> stabilisce inoltre che, contro la sentenza che in tale processo dichiara la nullità del matrimonio, “il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1686 o della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti ammonendolo per iscritto che si tratta di un processo documentale”.

Il difensore può dunque proporre appello o perché ritiene che la causa di nullità non è certa, o perché ritiene che esistono seri dubbi sull'inoppugnabilità del documento su cui si fonda la certezza del giudice. Di conseguenza, appellerà se, prudentemente, ritiene che non sono state prese in considerazione le obiezioni o eccezioni avanzate contro il documento, o il giudice non le ha valutate in maniera conveniente.

## **5. Conclusioni. La salvezza del bene del matrimonio**

La ricerca sempre e comunque di una verità assoluta, e non di una verità possibile, rischia di trasformare in chimera l'amministrazione di una giustizia che sia concreta, cioè umana, e perché umana anche divina; e sottende la tentazione sottile e invero implicita di poter conseguire quella giustizia assoluta di cui solo Dio è detentore, così da ripiombare nel fascino, antico e sempre nuovo, dell' “*eritis sicut Deus scientes bonum et malum*”<sup>39</sup>. Anche recentemente Papa Francesco ricordava che “la funzione del diritto è orientata alla *salus animarum* a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o alla mendace mentalità mondana”<sup>40</sup>.

Pertanto, come ben disse Graziano, è senz'altro conveniente che le prescrizioni e le sentenze fondate sulla ragione (“*rationabiliter ordinata vel decisa*”) non subiscano mutamenti nel tempo<sup>41</sup>, proprio per evitare che un'eccessiva incertezza delle situazioni giuridiche possa pregiudicare non solo la *tranquillitas animi* del singolo, ma lo stesso bene comune della società. Funzione della sentenza è proprio dare staticità e determinazione al concreto, rendendo vana o comunque non rilevante la contestazione in ogni nuovo processo, sì che dalla sua esecuzione le parti regoleranno le reciproche relazioni in materia applicando il disposto che il giudice ha dettato in modo precettivo

---

<sup>38</sup> In maniera non dissimile, si veda l'art. 298 della *Dignitas Connubii*.

<sup>39</sup> *Gn* 3, 5.

<sup>40</sup> *Discorso alla Rota Romana* del 23 gennaio 2015, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>41</sup> C. 35, q. 9, c. 1.

a conclusione del processo, una volta acclarata la situazione giuridica incerta dedotta in giudizio.

E' una verità ancora relativa, eppure di questa la sete di giustizia insita in ogni persona umana deve appagarsi, e contentarsi, dato che il giudizio è stato sottoposto a quei controlli che l'esperienza e il senso comune hanno reputato essere idonei a rendere il più possibile rigorose le conclusioni cui esso è pervenuto.

Insomma, la soddisfazione dell'interesse individuale attua anche esigenze che riguardano il bene comune della Chiesa. Interesse comune e interesse del singolo coincidono e si postulano l'un l'altro per inverarsi in quella *salus animarum* che risolve tale duplicità, sì che se vi è uno, vi è pure l'altro <sup>42</sup>. Il sistema che abbiamo delineato ci pare realizzi una soddisfazione delle esigenze del singolo, ma parimenti, e proprio in quanto soddisfa il fedele, realizza un interesse primario della Chiesa.

**Keywords:** family, canonical trials, marriage processes, double conforming decisions

**Abstract:** The study first outlines the current framework of the matrimonial canonical process, focusing in particular on the "double conforming sentence" as a condition of the enforceability of the judgment. Subsequently, the Author proposes some possible changes of the current process, which could make it faster and more attentive to the pastoral needs of the faithful. Among these changes, there is the hypothesis that in these proceedings should not necessarily express a judgment conforms to the first to reach the enforceability of the judgment.

---

<sup>42</sup> Cfr. un decreto rotale *coram* De Lanversin del 27 ottobre 1993, n. 6 in *Monitor ecclesiasticus* 121 (1996), p. 366; e una sentenza *coram* Agustoni della Segnatura Apostolica emanata in data 24 giugno 1995, in *Forum* 6 (1995), p. 117-122. Si veda altresì in dottrina O. Fumagalli Carulli, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano 2012, p. 19 e ss.